



## Decreto n° 02 / Pres.

Trieste, 7 gennaio 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 2, LETTERA A), E 6, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2002, N. 7 (NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CORREGIONALI ALLESTERO E RIMPATRIATI), DEI CONTRIBUTI PREVISTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI ATTIVITÀ DEGLI ENTI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI DEI CORREGIONALI ALLESTERO RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 07/01/2019


**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 03/01/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 07/01/2019



**Vista** legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** in particolare le disposizioni della citata legge regionale 7/2002, recate:

- dall'articolo 5, comma 1, che istituisce il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati", destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge stessa e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi del successivo articolo 10;

- dall'articolo 5, comma 2, lettera a), che demanda alla legge finanziaria regionale di determinare annualmente lo stanziamento del Fondo suindicato e la sua ripartizione in più quote, una delle quali è riservata al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni suddetti;

- dall'articolo 6, commi 1 e 2, i quali stabiliscono che l'Amministrazione regionale provveda al riparto della quota del Fondo riservata al sostegno di tali progetti di attività mediante la concessione di contributi annui a favore degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti, sulla base di un regolamento da approvare con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, e che detto regolamento definisca i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di soggetti, gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi stessi, le spese ammissibili e, in quest'ambito, la percentuale massima delle spese istituzionali e di funzionamento, nonché i criteri e le modalità per la concessione e rendicontazione;

- dall'articolo 6, comma 4, il quale stabilisce che i suddetti contributi siano concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi;

**Viste** inoltre le disposizioni recate dall'articolo 7, commi 35, 36 e 37 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), in base alle quali:

- la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena, con riferimento a quanto previsto dalla legge 38/2001 e dalla legge regionale 26/2007 in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, l'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Krajinje (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) con sede a Cividale del Friuli (Udine) ai fini della conservazione e della tutela presso le comunità dei corregionali all'estero della propria identità culturale e linguistica, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);

- per le suesposte finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente all'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Krajinje (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) un contributo, a valere sulla quota destinata al sostegno dei progetti di attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, nel limite massimo del 10,37 per cento;

- il contributo suddetto è concesso all'associazione a seguito della presentazione della domanda con le modalità indicate nel regolamento di cui all' articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002;

**Preso atto** del parere favorevole della V Commissione consiliare permanente di data 18 dicembre 2018;

**Visto** il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima» e ritenuto di emanarlo;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamato** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2462;

### **Decreta**

**1.** È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -